



COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI
DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
EUROPEE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n_9_del 25 02 2025

INDICE

TITOLO I - Procedura dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00

Art. 1 - Finalità e oggetto dei controlli

Art. 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento di controllo

Art. 3 - Tipologie di controllo

Art. 4 - Controlli obbligatori

Art. 5 - Controlli a campione

Art. 6 - Modalità dei controlli

Art. 7 - Esiti dei controlli

Art. 8 - Provvedimenti in caso di esito negativo dei controlli

Art. 9 - Verbalizzazione

TITOLO II - Applicazione del principio di rotazione nelle procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023

Art 10 - Applicazione

Art. 11 – Fasce di valore economico

Art. 12 - Deroghe

Art. 13 – Indagini di mercato ed elenco degli operatori economici

TITOLO III - Disposizioni comuni

Art. 14– Trattamento dei dati personali

Art. 15 – Validità e applicazione

TITOLO I

Procedura dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00

Art. 1 - Finalità e oggetto dei controlli

1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli previsti dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo "Codice degli appalti pubblici", sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Codice, per importi inferiori a 40.000 euro.
2. La presente disciplina ha lo scopo di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante con modalità semplificate e secondo parametri oggettivi.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.
4. Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000.

Art. 2 - Unità organizzativa responsabile del procedimento di controllo

1. Nel procedimento di controllo sono comprese tutte le attività e gli adempimenti procedurali descritti nel presente Regolamento, ivi compresa l'adozione dell'eventuale provvedimento finale.
2. I controlli sono effettuati per ciascuna Unità Organizzativa, ossia l'Area o Settore in cui si struttura l'Ente, sugli affidamenti disposti da tutti gli Uffici appartenenti alla stessa.
2. Tutte le attività di controllo di cui al comma 1 sono effettuate dal Responsabile Unico di progetto, coincidente con il Responsabile del Servizio che ha disposto l'affidamento o con il Responsabile dell'Area di riferimento, o altro soggetto dallo stesso delegato (Ufficio competente).

Art. 3 - Tipologie di controllo

1. Gli operatori economici sono soggetti ad un regime semplificato di controllo, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, secondo i parametri di seguito predeterminati.
2. I controlli da disporre sugli affidamenti sono suddivisi in due tipologie:
 - a) controlli obbligatori, da effettuare prima dell'affidamento, descritti nel successivo art. 4;

b) controlli a campione, da effettuare semestralmente dopo l'affidamento, descritti nel successivo art 5.

Art. 4 - Controlli obbligatori

1. L'ufficio competente effettua comunque, prima dell'affidamento, le seguenti operazioni di controllo:

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica della sussistenza di abilitazioni, ove previste;
- verifica di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o presso i competenti ordini professionali, o in alternativa, per gli affidamenti di modesto importo e/o ad esecuzione istantanea, il possesso di codice fiscale/partita Iva attiva;
- acquisizione della comunicazione/informativa antimafia, ove previste in base all'art. 1, commi 52 e ss., della legge n. 190/2012.

Art. 5 - Controlli a campione

1. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari vengono effettuati controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Le verifiche già effettuate in sede di affidamento non andranno ripetute in sede di controllo a campione.

3. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dall'Unità Organizzativa di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/08 per le dichiarazioni relative ad affidamenti operati nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 28/02 per le dichiarazioni relative ad affidamenti operati nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, previa formazione di un elenco numerato (lista di campionamento) disposto in ordine cronologico in base al numero di Registro di settore delle determine di aggiudicazione/affidamento adottate da ciascuna Unità Organizzativa nel semestre di riferimento.

6. Per la selezione casuale del campione l'Ufficio competente potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web o nel gestionale informatizzato in uso all'Ente.

Art. 6 - Modalità dei controlli

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati mediante due diverse tipologie di verifiche:

- a) dirette, mediante la consultazione diretta degli archivi in proprio possesso o delle altre pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, ai sensi della normativa vigente;
- b) indirette, mediante la richiesta alle pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

Art. 7 - Esiti dei controlli

1. Dalle operazioni di controllo possono scaturire i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

- positivo
- non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante)
- negativo.

2. Se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze di dati e documenti, l'esito del controllo viene considerato come "positivo".

3. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, l'esito del controllo viene considerato come "negativo". La verifica solo parzialmente positiva costituisce sempre un esito "negativo".

4. Per i controlli indiretti presso altre pubbliche amministrazioni in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, qualora entro 35 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile del procedimento non pervenga riscontro circa la conferma della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei dati e documenti da questa detenuti, l'informazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante).

5. Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare ovvero, nei controlli indiretti, dopo 35 giorni dalla richiesta di verifica rimasta priva di riscontro.

6. Laddove dai controlli effettuati emergessero omissioni e/o errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati dal responsabile unico del progetto, o suo delegato, ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, il controllo sarà concluso con esito negativo.

7. Nei casi in cui il dichiarante provveda a rettificare e/o integrare i dati richiesti, i termini per la conclusione del procedimento di verifica, limitatamente alle informazioni acquisite con la rettifica e/o integrazione, decorrono nuovamente dall'attivazione dei controlli delle informazioni stesse.

Art. 8 - Provvedimenti in caso di esito negativo dei controlli

1. Nei casi di conclusione del controllo con esito negativo si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

2. L'Ufficio competente procede alla risoluzione del contratto, ove ancora in corso di esecuzione, alla comunicazione all'ANAC, all'escussione della garanzia definitiva, ove prevista, nonché alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da qualsiasi ufficio della Stazione Appaltante. Resta ferma la possibilità di applicare le penali, ove previste.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 1, decorrente dalla data di adozione del provvedimento, va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi, ed è determinato in proporzione al valore dell'appalto, al netto dell'Iva e oneri, secondo le seguenti fasce di importi:

- a) affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro: sospensione pari ad un mese;
- b) affidamenti di importo da 1.000 a 5.000 euro: sospensione pari a due mesi;
- c) affidamenti di importo da 5.001 a 10.000 euro: sospensione pari a tre mesi;
- d) affidamenti di importo da 10.001 a 15.000 euro: sospensione pari a cinque mesi;
- e) affidamenti di importo da 15.001 a 20.000 euro: sospensione pari a sei mesi;
- f) affidamenti di importo da 20.001 a 25.000 euro: sospensione pari a otto mesi;
- g) affidamenti di importo da 25.001 a 30.000 euro: sospensione pari a nove mesi;
- h) affidamenti di importo da 30.001 a 35.000 euro: sospensione pari a dieci mesi;
- i) affidamenti di importo da 35.001 a 39.999 euro: sospensione pari a dodici mesi.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 deve risultare da provvedimento espresso adottato dall'ufficio competente, comunicato all'operatore economico destinatario, nonché a tutti i Responsabili di Area.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

6. Resta ferma l'applicazione della disciplina della legge n. 241/1990.

Art. 9 - Verbalizzazione

1. Il complesso delle operazioni di controllo sono documentati con apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente e registrato al protocollo dell'ente.

2. Il verbale dovrà contenere il riferimento alla lista di campionamento, le operazioni di sorteggio del campione, ai documenti/informazioni verificate e gli esiti dei controlli effettuati. Tutta la suddetta documentazione dovrà costituire allegato al verbale.

3. Il verbale, unitamente agli allegati e al provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 comma 2 del d.lgs n. 36/2023, deve essere trasmesso al Segretario generale ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa.

TITOLO II

Applicazione del principio di rotazione nelle procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023

Art 10 - Applicazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente.

2. Il principio di rotazione si applica quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- b) gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
- c) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si fa riferimento ai CPV (Common Procurement Vocabulary). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

Art. 11 – Fasce di valore economico

1. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa):

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- 4) da 100.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;
- 5) da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa):

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro.

A partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione degli operatori economici tramite attestazione rilasciata dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al d.lgs 36/2023 alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizione sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

Art. 12 - Deroghe

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

- a) nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto», ossia quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
- b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.

3. Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:

- a) per importi inferiori ad € 5.000,00;
- b) per importi pari o superiori ad € 5.000,00:
 - b1) con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa;
 - b2) unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;
 - b3) forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice);
 - b4) prestazioni supplementari (articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice);
 - b5) urgenza che non consente alcun indugio (articolo 76, co. 2, lett. c), del Codice);
 - b6) servizi alla persona (articolo 128, co. 3 e 8, del Codice).

4. La struttura precedente deve esplicitare, nel provvedimento di autorizzazione o affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

Art. 13 – Indagini di mercato ed elenco degli operatori economici

1. L'indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
3. L'avviso esplorativo per indagine di mercato contiene: a) il valore dell'affidamento; b) gli elementi essenziali del contratto; c) i requisiti di idoneità professionale; d) i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; e) il numero minimo di operatori da invitare alla procedura e, ove sia previsto anche un numero massimo di operatori, i criteri utilizzati per la scelta di essi; f) i dati di contatto della stazione appaltante e dei referenti individuati per la formulazione di eventuali chiarimenti
4. Per l'individuazione degli operatori economici per gli affidamenti di cui all'art. 50 lett. a) e b), questa Stazione Appaltante si avvale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
5. Per gli affidamenti di cui all'art. 50 lett. c) d) e e) la stazione appaltante assume l'elenco degli operatori economici istituito presso la Centrale Unica di Committenza cui l'Ente aderisce.
6. Fuori dai casi in cui l'indagine di mercato avviene mediante consultazione di cataloghi o elenchi già istituiti, la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine pubblica sul suo sito istituzionale e sulla BDNCP un avviso per un periodo minimo di quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. I criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14– Trattamento dei dati personali

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 15 – Validità e applicazione

1. Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 36/2023.